



Comune di Delia

Provincia Regionale di Caltanissetta

prot.n°

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Per il biennio 2024 – 2025

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

- 1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di Luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.
- 2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza Italiana;
 - b) Buona condotta morale;
 - c) Età non inferiore ai 30 non superiore ai 65 anni;
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.
- 3 - Non possono assumere l'ufficio di giudici popolari:
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto e di religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza Municipale, li 21/04/2023



IL SINDACO

(Dott. Gianfilippo M. Bancheri)

Gianfilippo M. Bancheri